



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EMILIA PISCHEDDA"

Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

**Via Verdi n. 18** - 08042 BARI SARDO (OG)

☎ +39.0782.27.0041

☎ +39.0782.29.557

C.F. 91005680912 - Cod. Mecc. NUIC86200C C.U.: UFYLSG

Email: [nuic86200c@istruzione.it](mailto:nuic86200c@istruzione.it) – Pec: [nuic86200c@pec.istruzione.it](mailto:nuic86200c@pec.istruzione.it)

Prot. n.3808

Circ. 309

Bari Sardo, 10/05/2017

Ai Docenti

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado

Tutti i plessi

Bari Sardo- Cardedu- Loceri

SEDI

Agli atti

Sul sito web dell'istituzione- Nella bacheca del Registro elettronico

**OGGETTO: Scrutini e adempimenti finali; quadro normativo sulla valutazione;  
scadenze e chiarimenti vari sull'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo.**

Al fine di garantire equità, omogeneità e trasparenza relativamente alle procedure di scrutinio finale imminenti, si richiamano le seguenti indicazioni operative e il quadro di riferimento normativo essenziale. A tal fine, oltre a invitare i Docenti ad una attenta lettura della presente circolare, la quale non si deve ritenere esaustiva dell'ampio quadro normativo, si raccomanda una scrupolosa osservanza di quanto esplicitato nel Piano dell'Offerta Formativa nella parte relativa alla sezione "Valutazione". Si danno inoltre alcuni chiarimenti sull'Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo.

**Adempimenti Comuni**

Ogni docente dovrà riordinare e aggiornare il **proprio registro** avendo cura di verificare che siano riportate correttamente tutte le **valutazioni** periodiche e le assenze degli alunni, eventuali **interventi individualizzati** di sostegno all'apprendimento effettuati durante l'anno, le attività personalizzate effettuate in correlazione al **PDP** per gli alunni con BES e gli **incontri con le famiglie**, possibilmente con le date in cui questi incontri si sono tenuti e i motivi per i quali sono avvenuti.

Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio finale, ogni docente dovrà inserire le **proposte di voto** della propria disciplina e le assenze di ogni alunno nell'apposita griglia del registro elettronico.

Lo scrutinio si conclude con la stampa del verbale. Dovranno essere stampate e firmate da tutti i docenti le Relazioni Finali del CdC. **Per gli alunni eventualmente non ammessi, verranno documentati ampiamente nel verbale i motivi per i quali non sono stati raggiunti gli obiettivi e le valutazioni sufficienti; i docenti nelle cui discipline tali alunni non hanno raggiunto gli obiettivi, indicheranno anche le attività realizzate, in termini di opportunità offerte all'alunno, per rimediare alle carenze.**

### **Ulteriori adempimenti:**

- entro **lunedì 05 giugno 2017**: consegna degli elaborati scritti raccolti e riordinati, consegna della relazione finale disciplinare al Coordinatore di classe e dei programmi effettivamente svolti durante l'anno per le classi III della secondaria di 1° G;
- entro **venerdì 30 giugno 2017**:
- da parte del coordinatore di classe, consegna del registro dei verbali delle riunioni;
- per tutti i docenti : dichiarazione di aver compilato in ogni parte dovuta il registro elettronico in riferimento alle classi assegnate.

Elaborati e registri dovranno essere disponibili da tali date presso l'ufficio di presidenza dei singoli plessi per poter essere visionati e visti dal Dirigente Scolastico.

### **Criteri di valutazione finale per le delibere di ammissione e non ammissione**

La valutazione sia nella Scuola Primaria che nella scuola secondaria di 1° grado è regolata dall'art 11 del D.Lgs. 59/2004 e dal DPR 122/2009, oltre che dal TU D.Lgs. 297/94.

#### **Scuola Primaria**

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, secondo l'art 8, comma 1, del D.Lgs. 59/2004 la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, anche ai fini del passaggio al periodo successivo, e la certificazione degli apprendimenti è affidata ai docenti responsabili delle attività educative, quindi ai docenti della classe. Gli stessi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Ciò significa che è possibile non ammettere alla classe 3a o alla classe 5a della scuola primaria:

1. solo in casi eccezionali comprovati da specifiche e puntuali motivazioni, con decisione unanime di tutta l'equipe pedagogica (art.8, comma2, D.Lgs 59/2004);
2. sono comunque possibili le non ammissioni alla 2a ed alla 4a (DL. 137/2008 come ripreso dal DPR 122/2009);

In caso di non ammissione alla classe successiva, prima dell'affissione degli tabelloni con gli esiti finali, saranno contattate le famiglie dalla segreteria per venire a ritirare la comunicazione della non ammissione.

La valutazione va effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici in decimi. La valutazione è illustrata con un giudizio analitico a livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Il voto di comportamento è espresso attraverso un giudizio formulato secondo le modalità indicate ed approvate dal CdC ed inserite nel POF.

Al termine della scuola primaria all'alunno ammesso al primo anno della scuola secondaria di 1° grado viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite, presente nel registro elettronico. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

#### **Scuola secondaria di 1° grado**

Nella scuola secondaria di 1° grado il passaggio e l'ammissione degli alunni alla classe successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata dai Coordinatori di Classe per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche. Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

La valutazione degli alunni viene effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici in decimi.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il CdC deve provvedere a comunicare alla famiglia attraverso una specifica nota tali carenze evidenziate seppure in presenza dell' ammissione alla classe successiva.

L'art. 2 del D.L. 137/2008 convertito con modificazioni nella L 169/2008, regola la valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di 1° G; analogamente, l'art 2, c8, e l'art 7 del DPR 122/2009. Inoltre, sono da richiamare anche la CM 100/2008 e la Nota Ministeriale 3602/2008. La valutazione del comportamento dell'alunno nella scuola secondaria di 1° è espressa collegialmente dal CdC, anche a maggioranza, secondo i criteri stabiliti in Collegio Docenti.

Gli alunni con DSA hanno diritto ex L. 170/2010 e DM attuativo del 2011 ad una valutazione individualizzata e personalizzata sulla base del PDP predisposto dal CdC. Il Regolamento 122/2009 all'art. 10 dice che "Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica, e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei." Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. L'art 6 dello stesso DM 5669 del 2011 inserisce tra le misure dispensative previste per i DSA la dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera e l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera. In sede di esame di Stato finale del primo ciclo,

1. in caso di dispensa, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai CdC;
2. in caso di esonero, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, la norma prevede che i DSA seguano un Percorso Didattico Differenziato, e che siano valutati dal CdC con l'attribuzione di voti e crediti unicamente riferiti al PDP, e in sede di esame finale, possano sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, ma finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art 13 del DPR 32371998.

Gli alunni in situazione di disabilità sono valutati ai sensi della L. 104/92 in base al PEI, alla Diagnosi Funzionale ed al Profilo Dinamico Funzionale ai sensi del D.Lgs. 297/94. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto (art 2, comma 5, DPR 122/2009).

La valutazione degli alunni stranieri deve tener conto del singolo percorso di apprendimento, e l'adattamento dei programmi, che nasce dalle competenze nell'Italiano L2, per gli alunni stranieri comporta di conseguenza anche un adattamento della valutazione. In questo contesto va privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", tenendo presente, però, che nei loro confronti il Regolamento sulla valutazione prescrive che siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, (art 1, comma 9, DPR 122/2009)

Fanno parte a pieno titolo per tutte le operazioni di valutazione i docenti di sostegno della classe, e non solo per gli alunni da essi direttamente seguiti.

I docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniranno preventivamente al coordinatore del CdC una breve relazione con ogni elemento conoscitivo utile sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto dall'alunno seguito (art 2, comma 5, DPR 122/2009).

Per quanto riguarda le classi dell'Indirizzo Musicale, che rientrano a tutti gli effetti nel novero delle classi articolate, i cui docenti di strumento seguono e valutano gruppi differenti di alunni relativamente all'insegnamento di quello specifico strumento, gli stessi dovranno votare le delibere e firmare gli atti solo per gli alunni che seguono le proprie discipline. La partecipazione a votazioni e la firma degli atti configurerebbe l'annullabilità dell'atto stesso per violazione di legge a causa dell'irregolare composizione del CdC.

Fermo restando il principio di sovranità del CdC, presieduto dal DS o da un suo delegato, sulla delibera, quale atto amministrativo, di ammissione o non ammissione alla classe successiva e ricordando che i voti assegnati dal docente per ogni singola disciplina costituiscono proposta di voto, che può essere discussa e motivatamente modificata e ratificata collegialmente con votazione di tutti i componenti del CdC, si dovrà tener conto dei criteri fissati dal prossimo Collegio dei Docenti del

mese di maggio al fine di garantire equità, omogeneità e trasparenza relativamente alle procedure di scrutinio.

L'esito deve essere pubblicato mediante affissione all'albo con la sola indicazione di ammesso o non ammesso, e in caso di non ammissione i CdC compilano la scheda lettera di comunicazione alle famiglie

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
F.to Dott.ssa Antonella Trabalza